

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

sulla colonizzazione nell'Argentina

Nel n. 7 del *Bollettino* (anno 1903) fu pubblicata la traduzione della legge argentina dell'8 gennaio 1903 sulle terre fiscali. Nel presente fascicolo aggiungiamo la traduzione del regolamento, emanato in data 2 novembre 1903, per l'esecuzione di quella legge.

La legge dell'8 gennaio 1903 e il relativo regolamento concernono la colonizzazione delle terre fiscali.

Sembra ora che il Governo argentino intenda favorire, con apposite disposizioni legislative, anche la colonizzazione delle terre appartenenti ai privati e ai Governi provinciali. Esso ha presentato, a questo scopo, il 16 agosto 1903, al Congresso nazionale un disegno di legge, di cui qui appresso diamo la traduzione, insieme al messaggio che lo precede.

I.

Regolamento, in data 2 novembre 1903, per l'esecuzione della legge 8 gennaio 1903, sulle terre fiscali.

Ritenuta l'opportunità di stabilire norme per l'esecuzione della legge sulle terre dell'8 gennaio 1903, per ciò che riguarda la diversa destinazione da darsi alla terra pubblica precedentemente esplorata:

Considerando:

1° che le terre adatte alla fondazione di centri urbani o colonie agricole debbono essere di preferenza riservate a questa destinazione, che permette una maggior densità di popolazione, tanto più che i terreni fiscali che possono dedicarsi al detto scopo sono scarsi;

2° che, ad evitare gl'inconvenienti del latifondo e della speculazione che mantengono sterili le terre, deve, nelle regioni adatte all'allevamento del bestiame, darsi la preferenza alla vendita diretta di lotti di estensione non superiore ad una lega quadrata a quei cittadini che li occupino personalmente e stabiliscano in essi una piccola fattoria;

3° che i lotti menzionati, i quali non possano venderli in questa forma, debbono di preferenza esser destinati ad affittarsi con l'impegno da parte dei fittaiuoli di colonizzarli e col diritto di acquistare, al termine del contratto, la proprietà della metà dell'area come maximum, in conformità di quanto è stabilito dall'articolo 9 della legge;

4° che le altre terre, che non si possono collocare nel modo indicato nei precedenti considerando, sono quelle che devono essere destinate all'affitto o alla vendita all'asta pubblica, fino ad un massimo, quanto alla vendita, di 1,000 leghe quadrate ogni anno, e senza che alcuna persona o Società possa comprare o prendere in affitto lotti maggiori di 20,000 ettari, come è stabilito nell'articolo 2 della legge;

5° che i boschi da legname da costruzione debbono considerarsi come il valore principale dei terreni in cui sono situati, e la terra in questi casi non può esser venduta nè affittata, ma soltanto concessa all'unico scopo di sfruttamento forestale;

6° che i diversi prezzi stabiliti dalla legge sulla concessione delle terre debbono considerarsi come minimi, e il Potere esecutivo ha facoltà di elevarli secondo la diversa natura e situazione dei terreni e i valori correnti al tempo della loro collocazione;

7° che, fissate le basi generali della collocazione delle terre, basterà che il Potere esecutivo dichiarare la destinazione delle diverse sezioni, a misura che si vanno esplorando, e i prezzi della loro alienazione o del loro affitto perchè abbiano applicazione in tutto il resto le disposizioni della legge e del presente decreto;

8° che, non potendo i Territori nazionali considerarsi come deserti, poichè esistono in ciascuno di essi nuclei di popolazione, nelle colonie e nei paesi che son venuti sorgendo, e grandi estensioni vendute o affittate, non deve riconoscersi alcun diritto ai semplici occupanti. Questa occupazione arbitraria distruggerebbe qualunque progetto di alienazione della terra basato su condizioni precedentemente determinate, e farebbe sì che le piccole frazioni adatte all'agricoltura, le quali devono essere riservate alla coltivazione, sarebbero scelte per l'allevamento del bestiame, per esempio, da quelli che allegassero diritto di occupazione, tanto più che nei Territori del sud simili frazioni esistono in proporzione minima;

9° Che le esplorazioni eseguite offrono già dati sufficienti per determinare la destinazione di una parte considerevole di terra pubblica e assegnarla alla colonizzazione nelle diverse sue forme;

10° Che anche quando gli affari pendenti possono trattarsi e risolversi conformemente alle disposizioni anteriori alla legge sulle terre, secondo il disposto dell'articolo 21 di questa, bisogna estendere ai lotti disponibili nei

centri urbani e nelle colonie già esistenti le maggiori facilitazioni per il disbrigo degli affari stessi;

11° Che bisogna altresì riservare sezioni di terra pubblica per attrarre nuovi nuclei d'immigrazione europea, che si reputa conveniente stabilirvi;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decreta:

Art. 1. — In conformità delle disposizioni della legge sulle terre dell'8 gennaio 1893, è proibito di alienare, concedere o affittare, in qualsivoglia forma, qualunque terra fiscale ch'è non sia stata precedentemente esplorata e la cui destinazione non sia stata determinata a norma degli articoli 1 e 2 della legge sulle terre.

Art. 2. — Per le terre destinate all'allevamento del bestiame, che non risultino adatte allo stabilimento di popolazioni o colonie agricole, non sarà necessaria la precedente misurazione, bastando l'esplorazione e il rilievo topografico e la divisione provvisoria che, in base alla detta esplorazione e al detto rilievo, sia progettata, salvo le rettificazioni, a cui possano dar luogo la misurazione e la divisione definitiva che posteriormente si facciano. Per i centri urbani e le colonie agricole saranno necessarie la misurazione e la divisione del terreno prima della concessione dei lotti.

Art. 3. — Nella concessione delle diverse classi di lotti si procederà nella forma stabilita dagli articoli seguenti.

Paesi e colonie agricole.

Art. 4. — Tracciati i piani dei paesi sul terreno, con le riserve necessarie per le piazze, gli stabilimenti pubblici e le stazioni agricole, con la determinazione dei lotti di aree fabbricabili, case coloniche e poderi, dove la natura del terreno lo permetta, si pubblicheranno i piani medesimi e i dati sulla situazione geografica ed economica, le vie di comunicazione e la produzione delle regioni vicine, con una numerazione di tutti i lotti corrispondente a quella dei registri a matrice che debbono formarsi per ogni paese o colonia agricola.

Art. 5. — Fatta questa pubblicazione e fatta circolare almeno per 90 giorni nel territorio rispettivo e nella capitale della Repubblica, si potrà, entro i 90 giorni successivi, fare istanza per la compra delle aree fabbricabili, delle case coloniche e dei poderi; ma nessuno potrà acquistare più di quattro aree fabbricabili o due lotti di case coloniche o poderi. Le istanze presentate potranno essere prese in esame per la decisione, appena scaduto il termine di

ciascun periodo di 30 giorni dalla loro presentazione, senza bisogno di aspettare quelle che possano esser presentate in seguito.

In ciascun paese o governo relativo e nella capitale della Repubblica vi sarà, per le istanze, un apposito libro, di cui ciascun foglio sarà numerato e timbrato dalla Divisione Terre e Colonie, e nel quale ciascun richiedente si limiterà a segnare, oltre la firma, la data della propria istanza e il lotto richiesto. Se il richiedente non sa scrivere, potrà far eseguire le dette annotazioni da un'altra persona, alla presenza di due testimoni. Il libro potrà essere esaminato dagli interessati.

Le istanze si potranno fare anche per atto autentico o per telegrammi alle persone incaricate di riceverle.

Art. 6. — La divisione Terre e Colonie potrà, ove lo giudichi opportuno, destinare separatamente una parte dei lotti alle richieste della capitale e altre parti a quelle che si facciano nel governo, municipio o commissione del rispettivo paese, secondo la designazione del Ministero.

Potrà altresì riservare una parte di lotti per offrirli, all'estero o nel paese, agli immigranti che possano richiederne.

Art. 7. — Per ogni paese o colonia si formerà un libro a matrice di certificati provvisori con riferimento a ciascun lotto, in cui si specificherà la estensione dei confini che lo circoscrivono e la sua area e si designeranno lotti limitrofi. Questi titoli che si considereranno come provvisori, e nei quali saranno determinate le condizioni della colonizzazione e quant'altro si richiede per ottenere il titolo definitivo, come pure il prezzo di alienazione, saranno firmati dal capo della Divisione Terre e Colonie, dall'ispettore generale e da un delegato della Ragioneria generale della Nazione.

Art. 8. — Spirato il termine per ricevere le istanze o quello di 30 giorni, a cui si riferisce l'articolo 5, il capo e l'ispettore generale della Divisione Terre e Colonie e il presidente o un delegato della Ragioneria generale agiudicheranno i lotti richiesti ciascuno da una sola persona, mediante consegna o spedizione del corrispondente titolo provvisorio; e riguardo ai lotti per ciascuno dei quali vi siano parecchie richieste, proporranno al Ministero chi debba essere preferito, tenendo conto, riguardo agli istanti che si saranno presentati nel rispettivo territorio, delle informazioni date dagli incaricati di ricevere le domande.

Art. 9. — Il prezzo di alienazione dei lotti sarà fissato per ciascun centro di popolazione dal Ministero, e non potrà essere inferiore a 10 pesos moneta nazionale, per ciascun'area fabbricabile, e di 2 pesos e 50 centavos, per ogni ettaro di casa colonica o podere.

Art. 10. — Gli acquirenti di aree fabbricabili avranno l'obbligo di chiuderle con recinto e di costruirvi un'abitazione con gli accessori, nel ter-

mine di un anno. Adempita questa condizione e pagato il prezzo, la qual cosa sarà verificata d'ufficio dalla Divisione Terre e Colonie, questa consegnerà il titolo definitivo.

I concessionari di poderi dovranno alla loro volta, entro il termine di due anni, edificarvi un'abitazione e coltivare la terra, nella proporzione determinata per ciascuna colonia dal Potere esecutivo, la quale non potrà, del resto, essere minore della quinta parte della superficie di ogni lotto. Verificato l'adempimento di tale obbligo, nel modo sopra indicato, il titolo definitivo sarà rilasciato a coloro che si troveranno in regola e avranno estinto il loro debito.

Il pagamento avrà luogo in rate annuali, e il versamento della prima rata dovrà farsi alla fine del 2° anno.

Art. 11. — I titoli definitivi saranno estratti da un libro a matrice corrispondente al rispettivo registro grafico, e in essi si dichiarerà che, adempite le condizioni del titolo provvisorio relativo al lotto, di cui saranno determinati i confini e l'estensione, si conceda il titolo definitivo di proprietà al concessionario, il quale dovrà essere iscritto nel registro delle proprietà ed eventualmente in quello delle ipoteche. Questo titolo avrà forza di scrittura pubblica, conformemente al disposto dell'art. 3 della legge sulle terre, e sarà sottoscritto dal capo e dall'ispettore generale della Divisione Terre e Colonie, e dal presidente o da un delegato della Ragioneria generale, con relazione anche al decreto di aggiudicazione del Potere esecutivo, nel caso di dover decidere (art. 8) su diversi aspiranti al medesimo lotto.

Art. 12. — Fino a che non saranno adempiute le condizioni di colonizzazione e non sarà spirato il termine stabilito per questo adempimento o per il pagamento delle quote, i possessori di titoli provvisori potranno trasferirli mediante girata, registrata presso la Divisione Terre e Colonie o davanti ad un'autorità locale designata da quest'ultima, la quale dovrà trasmetterla alla Divisione.

I titoli definitivi saranno trasferibili solamente davanti ad un pubblico notaio, che dovrà partecipare il trasferimento alla Divisione Terre entro tre mesi, a norma dell'articolo 14 della legge.

Art. 13. — La presa di possesso delle aree fabbricabili, delle case coloniche o dei poderi; che siano state precedentemente tracciate e contrassegnate con limiti sul terreno, resterà a esclusivo carico dei concessionari, i quali dovranno provvedere allo sloggingamento degl'intrusi eventuali, ricorrendo alle autorità ordinarie.

Art. 14. — La Divisione Terre e Colonie presenterà mensilmente al Ministero di agricoltura una relazione, che sarà pubblicata, circa le istanze presentate e accordate, in conformità dell'articolo 8, e le persone che avranno

ricevuto titoli provvisori, adempito le condizioni di colonizzazione e ricevuto o trasferito titoli definitivi, a norma degli articoli 10, 11 e 12.

Art. 15. — Le disposizioni degli articoli precedenti saranno applicabili altresì alle aree fabbricabili, alle case coloniche e ai poderi, liberi di aggiudicazione, dei paesi o delle colonie attualmente esistenti, e dovranno essere determinati preventivamente le riserve, il prezzo e le condizioni di colonizzazione mediante decreto del Potere esecutivo, con riferimento a ciascun centro, e impiantati i registri e i libri a matrice corrispondenti.

Art. 16. — Sono dichiarati terreni produttivi di frumento quelli esistenti nel Territorio di Misiones e in quelli del Chaco e di Formosa, nelle zone fissate dal Potere esecutivo, ad eccezione dei terreni ricoperti principalmente di boschi da legname da costruzione o di praterie (*yerbales*), i quali dovranno destinarsi alla concessione, a scopo di sfruttamento forestale.

Sono eccettuati anche quei terreni che sono destinati allo stabilimento di tribù indigene, nei quali si adotterà la divisione più conveniente, tenendo conto delle località e del numero dei coloni.

Art. 17. — I terreni produttivi di frumento saranno esplorati e suddivisi in lotti da 25 a 100 ettari, a misura che le necessità della popolazione lo richiederanno e le condizioni della viabilità lo permetteranno.

Art. 18. — Non potranno essere tagliati gli alberi esistenti in lotti di case coloniche o poderi di paesi o colonie, nè, in generale, in alcun terreno, fintanto che il proprietario non ottenga il titolo definitivo di proprietà. Questi potrà servirsi degli alberi solo per i suoi bisogni di combustibile e di materiali da costruzione. Questa disposizione si applicherà anche alle colonie esistenti, siano esse agricole o miste, e in generale ai terreni che non figurano in proprietà.

Art. 19. — I terreni facilmente irrigabili potranno parimente esser dichiarati produttivi di frumento, e la loro alienazione porterà l'obbligo di pagare la quota d'irrigazione fissata dal Potere esecutivo, nel caso che si eseguiscano opere di questo genere.

Art. 20. — I terreni produttivi di frumento che non siano stati divisi, e dei quali non possano collocarsi i lotti per la loro distanza o per altre circostanze, potranno essere provvisoriamente affittati per allevamento di bestiame, in lotti non superiori a 5000 ettari, con la condizione di rescindere il contratto nel caso di fondazione di colonia agricola, e senza diritto per l'affittuario di acquistare la proprietà di più di 2 lotti di 100 ettari, all'atto della rescissione. Questi affitti saranno soggetti alle disposizioni degli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 67, 68, 69 e della prima parte dell'art. 66.

Art. 21. — Le case coloniche e i poderi e, in generale, i lotti rurali rimar-

ranno a garanzia della parte di prezzo non ancora pagata e delle anticipazioni che per avventura i concessionari possano aver ricevute. Pagata a contanti la sesta parte del loro valore, e adempite le condizioni di colonizzazione, potranno essere iscritti nel registro delle proprietà, restando ipotecata la proprietà stessa per l'importo delle rate non ancora scadute.

Della vendita diretta dei lotti per allevamento di bestiame.

Art. 22. — I terreni adatti per la pastorizia saranno divisi in lotti dell'estensione da mezza lega a una lega quadrata, purchè la natura del terreno lo permetta, con praterie e acqua sufficiente per i bisogni della pastorizia. A misura che si fa questa divisione, il Potere esecutivo, fatte le debite riserve, destinerà i lotti alla vendita diretta, pubblicando i piani e la descrizione dei terreni nel termine di 90 giorni, trascorsi i quali, incomincerà, nel rispettivo territorio e nella capitale della Repubblica, un periodo di 90 giorni per ricevere le istanze degli interessati. Queste saranno fatte alla Divisione Terre e Colonie o avanti le autorità locali, nella forma stabilita dall'articolo 5, mediante iscrizione nei rispettivi libri, o atto autentico o telegramma.

Se, trascorsi i 90 giorni, rimarranno vacanti dei lotti, il Potere esecutivo determinerà la destinazione da darsi ad essi.

Art. 23. — Sono applicabili ai lotti dell'estensione da mezza lega a una lega quadrata le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8.

Nell'istanza dovrà indicarsi il nome, il domicilio, l'età, la nazionalità, e lo stato civile del richiedente, il numero e il sesso dei figli, e le occupazioni avute anteriormente.

Art. 24. — Il prezzo della vendita sarà fissato dal Potere esecutivo per ciascuna regione, con l'aggiunta del costo della misurazione in ragione di 6 *centavos* moneta nazionale, per ogni ettaro.

La decima parte del prezzo, oltre il costo della misurazione, sarà pagata in contanti, all'atto in cui si riceve la bolletta provvisoria, e il rimanente in 5 rate annuali, con l'interesse del 6 per cento all'anno.

Art. 25. — Nessuno potrà acquistare un'estensione maggiore di 2500 ettari.

Art. 26. — Ciascun acquirente dovrà avere i seguenti requisiti:

a) essere cittadino per nascita, o per naturalizzazione avvenuta entro due anni dalla concessione della vendita;

b) essere maggiore di 22 anni, se maschio: trattandosi di una vedova, avere per lo meno un figlio di oltre 16 anni;

c) obbligarsi a colonizzare personalmente il lotto, introducendo durante i 2 primi anni, e per ciascuna lega quadrata, almeno 400 pecore o capre o una vacca ogni 5 pecore, con i relativi recinti e il personale necessario per il governo delle bestie, a piantare 100 alberi ogni 2500 ettari e a costruire una abitazione con gli accessori.

L'obbligo di piantar alberi potrà essere sostituito dal pagamento di 50 *centavos* per ogni albero che non si pianti;

d) fintanto che non abbia il titolo definitivo di proprietà, egli non potrà tagliare boschi che possano trovarsi nella sua proprietà, se non nella misura necessaria per chiudere i terreni e per fornire il legname di cui abbisogna la sua gente (art. 18).

Art. 27. — La Divisione Terre e Colonie spedisce o, secondo i casi, consegnerà al compratore un certificato provvisorio, in cui dovranno essere specificati l'ubicazione, la superficie e i confini del lotto aggiudicato, e gli obblighi contrattati dal compratore. Il richiedente che non ritiri il suo certificato e non paghi la quota entro i 60 giorni dalla conclusione della vendita, perderà i suoi diritti al lotto. Il prezzo potrà essere pagato, rimettendo una tratta a favore della Divisione Terre e Colonie.

Si prenderà possesso nella forma stabilita dall'articolo 40.

Art. 28. — Nei casi in cui non vi siano più interessati per il medesimo lotto, la Divisione Terre e Colonie concederà il titolo provvisorio nella forma stabilita dall'articolo 8. In caso contrario, quando vi siano più persone interessate per lo stesso lotto, essa proporrà al Potere esecutivo l'aggiudicazione da farsi nella forma stabilita dal citato articolo 8.

Art. 29. — Il Potere esecutivo decreterà l'iscrizione, nel registro delle proprietà, dei lotti comperati, quando sia stata pagata la prima rata e siano stati adempiuti gli obblighi stabiliti nel capoverso c dell'articolo 26, ma il fondo resterà ipotecato a garanzia del pagamento delle quote ancora dovute. Il titolo definitivo sarà rilasciato nella forma stabilita dall'articolo 11.

Art. 30. — Se, allo spirare del secondo anno, il compratore non avrà adempiuto gli obblighi di colonizzazione, la vendita resterà senza effetto, con la perdita delle quote già sborsate, e restando a beneficio dello Stato tutti i miglioramenti introdotti nel terreno.

Lo stesso avverrà, se egli tralasci di pagare alcuna delle quote scadute prima di aver ottenuto il titolo di proprietà.

Art. 31. — I lotti comperati non potranno esser trasferiti finchè non ne sia stato pagato l'intero prezzo.

Art. 32. — Trascorsi i termini fissati dal Potere esecutivo per la vendita di lotti di questa classe, potranno i lotti non alienati essere destinati all'affitto, con le condizioni stabilite nel presente decreto.

Dei lotti per l'industria agricola e pastorizia.

Art. 33. — I terreni che, per la loro natura, non siano adatti all'agricoltura se non in una proporzione inferiore al 10 per cento della loro superficie, e che, in difetto di questa, non possano essere convenientemente adibiti alla pastorizia, potranno essere divisi in lotti da 200 a 2500 ettari per la colonizzazione mista di industria del bestiame e agricoltura.

Le condizioni di colonizzazione saranno uguali a quelle anteriormente stabilite, in proporzione, rispettivamente, dell'area adoperata per la pastorizia e di quella per l'agricoltura, il che, al pari del prezzo di vendita, sarà determinato nel decreto di concessione.

Riguardo alla pubblicità, alienazione, iscrizione ed altre pratiche, si applicheranno le disposizioni degli articoli 22 a 32.

Della vendita all'asta.

Art. 34. — I lotti pastorizi dell'estensione da mezza lega a una lega quadrata, che non si saranno potuti vendere o affittare, a norma dei precedenti articoli, nonchè quelle zone che il Potere esecutivo, fatte le debite riserve, destina alla vendita all'asta pubblica, saranno alienati in questa forma, in lotti non superiori a 20.000 ettari e sulla base del prezzo fissato dal Potere esecutivo medesimo.

Art. 35. — Queste terre dovranno essere prima esplorate e, per lo meno, rilevate topograficamente mediante linee di confine corrispondenti a quelle delle divisioni provvisorie fatte sopra i piani, qualora non siano state preventivamente fatte sul terreno.

Art. 36. — I dati relativi all'esplorazione, al rilievo topografico e alla divisione provvisoria o definitiva, secondo i casi, saranno stampati e messi a disposizione degl'interessati nella capitale della Repubblica e nel rispettivo territorio, almeno 90 giorni prima della data fissata per l'asta.

Art. 37. — Non potrà alienarsi in una sola licitazione un'area maggiore di 500,000 ettari, ossia 200 leghe quadrate di 2500 ettari. L'area alienata annualmente in questa forma non potrà eccedere ettari 2,500,000, ossia 1000 leghe quadrate di 2500 ettari.

Art. 38. — Il prezzo minimo di vendita sarà di un *pesos* moneta nazionale, per ettaro, nei territori della Pampa e della Patagonia.

Art. 39. — Quanto all'estensione, la base per la vendita sarà uno dei lotti di 2500 ettari in cui sarà stata preventivamente suddivisa ciascuna porzione di 20,000 ettari, non potendo alcuna persona o Società acquistare una

area maggiore, sia direttamente, sia per trasferimenti anteriori al pagamento totale del prezzo e avendo il compratore la facoltà di acquistare non oltre la detta superficie.

Art. 40. — I compratori avranno l'obbligo di colonizzare le terre entro il termine di due anni, introducendo nelle fattorie e colonie necessarie per lo sfruttamento di esse terre un valore pari a 500 *pesos* nazionali per ogni lega chilometrica. Il possesso delle terre si conferirà all'atto della verifica della loro misurazione.

Se ciò sarà stato fatto prima, i compratori dovranno prender possesso da sè, nella forma stabilita dall'articolo 13.

Art. 41. — La decima parte del prezzo, oltre l'importo della misurazione, fatta o da farsi in ragione di 6 *centavos* moneta nazionale, per ogni ettaro, sarà pagata in contanti all'atto in cui si riceve la bolletta provvisoria, e il resto in cinque rate annuali, coll'interesse del 6 per cento all'anno.

I compratori firmeranno delle cambiali per l'importo del prezzo, a garanzia del cui pagamento resterà ipotecata la proprietà.

Coloro che avranno pagata la sesta parte del prezzo in contanti e adempiuto le condizioni di colonizzazione, potranno ottenere il titolo definitivo di proprietà; il fondo resterà ipotecato a garanzia del pagamento delle cambiali non ancora scadute.

Art. 42. — Coloro che, nel termine stipulato, non avranno ottemperato agli obblighi di colonizzazione, dovranno pagare una multa equivalente al doppio della contribuzione diretta, durante il tempo che correrà sino all'adempimento dei detti obblighi e purchè le cambiali siano pagate puntualmente, e questo per tutta la durata delle cambiali stesse. Passato questo termine, potrà dichiararsi nulla la vendita, con restituzione del capitale e perdita degl'interessi e delle migliorie introdotte nel fondo.

Art. 43. — Se qualche cambiale non sarà pagata alla relativa scadenza, la Divisione Terre e Colonie procederà, per conto del compratore, alla vendita del terreno all'asta pubblica, dandone avviso un mese prima.

Art. 44. — L'asta avrà luogo presso la Divisione Terre e Colonie per due giorni consecutivi, dalle 12 sino alle 4 pomeridiane, alla quale ora essa sarà chiusa, aggiudicandosi ogni giorno ai maggiori offerenti i lotti per i quali vi sia stata offerta. Una sola offerta è sufficiente, purchè non sia inferiore al prezzo fissato come punto di partenza.

Art. 45. — L'asta sarà presieduta dal capo della Divisione Terre e Colonie, assistito dal notaio riconosciuto dal governo (*Escribano Mayor de Gobierno*) e dal presidente o da un delegato della Ragioneria generale, che autenterà il certificato di vendita o titolo provvisorio rilasciato in conformità delle disposizioni dell'articolo 7.

Art. 46. — Il compratore sarà obbligato a pagare un acconto equivalente al dieci per cento del prezzo di vendita, all'atto dell'aggiudicazione.

Art. 47. — Adempite le condizioni della vendita, si concederà l'iscrizione nel registro delle proprietà, nella forma stabilita dagli articoli 11 e 29.

Art. 48. — Sono specialmente applicabili a queste vendite le disposizioni degli articoli 12 e 18 del presente decreto.

Affitti.

Art. 49. — Le terre che il Potere esecutivo destina all'affitto, secondo le disposizioni della legge e degli articoli antecedenti, dovranno essere precedentemente esplorate e rilevate topograficamente e per lo meno suddivise nei piani di rilevamento, di guisa che ogni lotto contenga la quantità di acqua e di pascoli necessari per i bisogni della pastorizia.

L'area massima di ciascun lotto affittato e che potrà essere acquistata da una sola persona o società, sia direttamente, sia per trasferimento, non potrà eccedere i 20,000 ettari.

Art. 50. — La durata dell'affitto sarà di 10 anni.

Art. 51. — Il prezzo sarà fissato con decreto speciale per ciascuna regione, con l'aumento, a cominciare dal quinto anno, del dieci per cento del prezzo primitivo, per ogni anno che trascorra, e dovrà pagarsi ad annate anticipate.

Art. 52. — Gli affittuari saranno obbligati a pagare la misurazione, in ragione di 6 *centavos* per ettaro, appena questa sia eseguita.

Art. 53. — Quando si sia affittata un'estensione sufficiente perchè possano praticarsi la misurazione e l'esplorazione dettagliata ad un prezzo che non ecceda quello fissato anteriormente, il Ministero disporrà che esse si compiano in via amministrativa, o per contratto col perito o coi periti da lui designati.

Se l'affittuario desidera che siano fatte prima, deve sostenerne le spese.

Art. 54. — Gli affittuari saranno obbligati a impiegare, per le fattorie e il relativo personale, un capitale minimò che corrisponda a 500 *pesos* nazionali per ogni lega chilometrica, entro due anni dalla firma del contratto.

Art. 55. — Quando la natura del terreno lo permetta, saranno altresì obbligati a piantare 100 alberi fruttiferi o forestali per ogni lega quadrata, come sarà stabilito nel relativo contratto.

Quest'obbligazione è commutabile nel modo stabilito all'articolo 26, lett. c.

Art. 56. — Quando vi siano frazioni coltivabili, saranno obbligati a

seminare sino all'uno per cento di queste, entro il termine di 5 anni, come sarà stabilito in ogni contratto.

Art. 57. — Gli affittuari non potranno tagliare i boschi o approfittare delle saline o delle miniere che fossero per avventura nel terreno affittato, se non in quanto lo richiedano il loro uso personale e l'allevamento del bestiame.

Art. 58. — Gli affittuari sono obbligati a curare la conservazione dei segnali di confine esistenti nei terreni dati loro in affitto, e in caso di perdita totale o parziale di essi, dovranno pagare le spese della loro riposizione, che sarà fatta da un agrimensore nominato dalla Divisione Terre e Colonie.

Art. 59. — Il pagamento dell'affitto si farà consegnando anticipatamente, e all'atto della firma del contratto, presso la Divisione Terre e Colonie, l'importo della prima annualità e, entro i primi 60 giorni di ciascun anno, le annualità seguenti. Se sia stata già eseguita la misurazione, si pagherà in contanti, e all'atto della firma del contratto, anche l'importo di essa, in ragione di 6 *centavos* per ettaro.

Art. 60. — Per ciò che riguarda la ricevuta e la trasmissione di istanze per l'affitto, si osserveranno le norme stabilite dagli articoli precedenti per i lotti agricoli e rurali.

Art. 61. — Se, durante il periodo di affitto, si disporrà di colonizzare per conto dello Stato il terreno affittato, o di destinarlo a qualche scopo d'interesse pubblico, l'affittuario avrà il diritto di comprare, per il prezzo in corso nella regione al tempo della rescissione, una superficie equivalente al cinque per cento dell'intera, per ogni anno che sarà trascorso.

Art. 62. — Il capitale che dovrà impiegarsi nelle fattorie non potrà essere inferiore ad 80 pecore o capre, o tante vacche o cavalle, in ragione di una di queste per ogni cinque di quelle.

Art. 63. — La mancanza di pagamento, alla scadenza, di qualche annualità o del costo della misurazione entro i tre mesi dalla sua approvazione, quando non sia stata fatta precedentemente, avrà per conseguenza l'immediata rescissione del contratto, senza diritto ad alcun reclamo per parte dell'affittuario, e restando a beneficio dello Stato le migliorie introdotte nel fondo. S'incorrerà nella medesima pena, per il mancato adempimento delle condizioni di colonizzazione e delle altre stabilite nel presente decreto.

Art. 64. — Gli affittuari dovranno prendere possesso, per proprio conto e senza intervento dello Stato, della terra che loro sia stata aggiudicata, abbia o no avuto luogo la misurazione.

Art. 65. — Allo spirare del contratto d'affitto, l'affittuario potrà comprare, al prezzo in corso all'epoca dell'acquisto, sino alla metà del terreno affittato. Questa proporzione costituisce un maximum, soggetto alle riduzioni

che il Potere esecutivo possa stabilire per ogni regione, nell'atto di offrire il terreno in affitto, le quali riduzioni saranno notate nella rispettiva scrittura, del pari che la base su cui dovrà determinarsi il prezzo della compra, senza che l'affittuario possa accampare diritti in contrario.

Art. 66. — Chiunque chieda terre in affitto, dovrà firmare il contratto e fare i pagamenti in contanti, nel termine di 60 giorni dall'avvenuta aggiudicazione, sotto pena dell'immediato annullamento.

Art. 67. — I contratti si stenderanno in tre esemplari sopra un libro a matrice, nel quale si specificheranno la superficie, l'ubicazione, i confini, il prezzo e le condizioni dell'affitto, la parte del prezzo pagata in contanti e le quote da pagarsi a termine. Saranno firmati dal capo e dall'ispettore generale della Divisione Terre e Colonie, dal Presidente o da un delegato della Ragioneria generale dello Stato e dalla parte interessata.

Un esemplare resterà nell'archivio della Divisione Terre e Colonie, un altro nelle mani dell'interessato e il terzo, che dovrà portare, a spese del fittaiuolo, il bollo corrispondente, sarà conservato nella Ragioneria generale della Nazione.

Il contratto dovrà anche essere registrato nel registro delle proprietà, come pure la sua eventuale decretata nullità.

All'atto di firmare il contratto, si consegnerà al fittaiuolo una carta topografica, nella quale saranno indicate le diverse località a cui può aspirare per l'aggiudicazione, entro i sei mesi dopo la misurazione. Ad ogni modo, le migliorie permanenti apportate al terreno che non si aggiudica in proprietà resteranno a beneficio dello Stato.

Art. 68. — I libri a matrice contenenti i contratti d'affitto corrisponderanno, per la numerazione successiva, ai rispettivi registri grafici che dovrà formare la sezione di geodesia.

Disposizioni generali.

Art. 69. — In conformità dell'articolo 8 della legge, il Potere esecutivo potrà cedere gratuitamente sino alla quinta parte dei lotti di villaggi e di colonie agricole o pastorizie ai primi coloni che si stabiliscano personalmente in ciascuno dei detti centri.

Del pari potrà, in luogo di questa franchigia, accordare un ribasso della quinta parte del prezzo di ciascuno dei lotti di ogni centro.

Nel decreto relativo a ciascun centro si stabilirà in quale epoca il Potere esecutivo decida di concedere qualsivoglia di queste franchige.

Art. 70. — I compratori di terre o i loro successori nella proprietà, come pure gli affittuari e concessionari di boschi o praterie (*yerbales*), non potranno

mai opporsi a che si aprano strade nel loro terreno, nè che questo sia attraversato da ferrovie o canali; e non avranno diritto ad alcun indennizzo per la superficie che venga occupata nei casi suaccennati, purchè questa non oltrepassi il 3 per cento della superficie totale. Sarà loro risarcito il danno derivante dalla distruzione di costruzioni e piantagioni.

Questa clausola sarà inserita in ciascun contratto.

Art. 71. — Qualunque affitto di terra fiscale, concessione o vendita di aree fabbricabili o lotti, in cui non si osservino gli obblighi stabiliti dalla legge, dal presente regolamento o dalle speciali disposizioni che siano per avventura emanate per ogni centro, potrà esser dichiarato nullo, e le migliorie e le somme pagate andranno a beneficio dello Stato.

Art. 72. — Le strade divisorie delle case coloniche, dei poderi e dei lotti rurali dovranno essere conservate dai proprietari confinanti, in proporzione delle rispettive parti di proprietà toccate dalle strade, mediante contribuzioni pecuniarie o lavoro personale.

Art. 73. — Qualora, scaduti i termini per la vendita o per l'affitto, rimangano ancora da collocarsi dei lotti, il Potere esecutivo potrà stabilire nuovi termini o determinare la sua riserva o forma di alienazione.

Art. 74. — La Divisione Terre e Colonie, nel proporre le riserve convenienti in ciascuna zona, provvederà anche a riservare lotti adeguati per luoghi di fermata, poste, pascolo e abbeveratoio ad uso delle fattorie e degli animali, delle persone e dei veicoli di passaggio.

Art. 75. — I registri che si formano per ogni villaggio, colonia o sezione che si offra al pubblico, dovranno essere precedentemente approvati dal Ministero d'agricoltura.

Art. 76. — Le istanze, le concessioni e le iscrizioni di ogni genere saranno comunicate mensilmente al Ministero di agricoltura perchè ne prenda cognizione e provveda alla loro pubblicazione.

Art. 77. — Lo Stato non assume responsabilità per errori dei dati che mette a disposizione degli interessati; si presumerà sempre che questi abbiano esaminato i terreni, prima di presentare le istanze.

Art. 78. — Gli affitti stipulati anteriormente al presente decreto resteranno interamente regolati dalle leggi anteriori a quella dell'8 gennaio del corrente anno. Nessuno di questi affitti potrà essere prorogato conformemente al decreto del 26 settembre 1899, dovendo riputarsi conclusi per la durata di 10 anni.

Spirati i detti affitti, il Potere esecutivo stabilirà la destinazione da darsi ai terreni.

Questi affittuari non avranno diritto di acquistare la proprietà della terra se non nel caso e nella misura stabiliti dall'articolo 101 della legge del 19 ottobre 1876.

Art. 79. — Le somme che gli interessati pagano per le misurazioni costituiranno il fondo pel pagamento delle medesime.

Art. 80. — I titoli definitivi, come pure i contratti d'affitto, dovranno portare il relativo bollo, che potrà essere applicato mediante apposito timbro dall' ufficio competente del Dipartimento di finanze.

Art. 81. — Il presente decreto sarà comunicato, pubblicato e inserito nel Registro nazionale.

ROCA.

W. ESCATANTE.

II.

Disegno di legge sulla colonizzazione delle terre appartenenti ai privati e ai Governi delle provincie, e relativo messaggio al Congresso nazionale, del 16 agosto 1903.

A) Messaggio al Congresso nazionale.

Ho l'onore di sottoporre alla vostra considerazione l'unito progetto di legge, sulla colonizzazione delle terre di proprietà privata, che ha lo scopo di promuovere l'immigrazione.

Essendo questa, più che la causa principale, l'indice sicuro del nostro progresso, il suo arrestarsi non ha potuto a meno di allarmare il Governo e l'opinione pubblica. L'aumento di popolazione, dovuto all'immigrazione, che dal 1897 al 1901 oscillò tra le 41,000 e le 50,000 persone per anno, si è ridotto a 16,853 nel 1902, ed è disceso a 4401 nel primo semestre dell'anno corrente.

Studiate le cause di questo ristagno, abbiamo fortunatamente i mezzi di ristabilire la corrente immigratoria e di rafforzarla, in modo che corrisponda ai nostri bisogni e alla capacità di assimilazione del nostro paese.

L'agricoltura estensiva, e principalmente la coltivazione del frumento, del granturco, del lino e dei foraggi, come si pratica attualmente, è l'industria colonizzatrice per eccellenza, perchè è l'unica capace di dare impiego remunerativo al lavoro delle grandi masse immigratorie che noi dobbiamo incoraggiare.

Ma i rendimenti attuali di tali culture, calcolati in un periodo di raccolti successivi, sono, in media, tanto scarsi, che bastano appena a coprire il costo di produzione e le spese di mantenimento dei lavoratori, lasciando loro un meschino guadagno. Ed essendo l'aumento del costo di produzione la causa principale della diminuzione della corrente immigratoria, si impone l'ado-

zione di un sistema per diminuire il costo stesso, affinchè, costituito un ambiente economico più favorevole, gli agricoltori possano fare risparmi sufficientemente incoraggianti per la loro emigrazione verso il nostro paese.

A questo scopo, il Potere esecutivo si propone di diminuire o sopprimere alcune imposte, di agevolare il trasporto terrestre, fluviale e marittimo, e di affrettare, nelle stazioni e nei porti, la costruzione di *silos* e di elevatori che permettano di caricare con facilità grosse quantità di cereali. Nel medesimo tempo, la diffusione delle cognizioni tecniche e dei migliori metodi agricoli nelle scuole e nei poderi modello, e, in generale, i servizi che devono prestare le diverse divisioni del Ministero di agricoltura, come l'amministrazione (*explotación*) e la suddivisione delle terre fiscali, la ricerca e l'analisi, così della natura dei terreni e delle loro acque, come dei cereali che producono, la scelta delle sementi, la statistica e il servizio meteorologico che facilita le previsioni dell'agricoltore, contribuiranno a loro volta ai medesimi fini.

Altre spese di produzione dipendono dai Governi locali, in quanto esse si riferiscono alle imposte provinciali e comunali che gravano sui prodotti agricoli, sulle loro forme di commercio, le loro prime trasformazioni e gli istrumenti e i mezzi di produzione generale.

Ma, in questa materia, come nelle strade locali, il Governo nazionale deve limitarsi a sollecitare dai Governi delle province che, entro la loro giurisdizione, secondino il progetto, sopprimendo o diminuendo le dette imposte, e adottino un sistema semplice per la rettificazione, livellazione e conservazione delle strade.

Accade lo stesso per le tariffe ferroviarie, se dipendono da imprese i cui contratti non autorizzano l'intervento del Potere esecutivo nella fissazione delle medesime; questo può soltanto favorire, come lo fa attualmente, la riduzione delle tariffe, la quale, del resto, è nell'interesse stesso delle imprese.

Anche supponendo che tutti questi mezzi si mettessero in pratica dai differenti fattori che devono intervenire nella loro attuazione, e si producesse così il miglioramento del nostro ambiente economico, questo sarebbe neutralizzato, in gran parte, se, per la speculazione e l'influenza del valore delle terre a cultura di cereali, si elevassero esageratamente i prezzi di vendita e di affitto, riducendo i guadagni dell'agricoltore.

Un progetto qualunque, in materie sociali tanto complesse, deve tener conto, per essere efficace, di tutti gli elementi del problema, di maniera che le soluzioni parziali si coordinino le une con le altre, a fine di produrre con sicurezza i risultati desiderati.

L'immigrante non ha solo bisogno di vivere in un ambiente economico favorevole perchè, una volta stabilito nel suo podere, possa conseguire dei vantaggi. Prima di arrivare a questo punto, gli ci è voluto un capitale per

pagare la spese del suo trasferimento nel paese, per acquistarsi la terra, stabilirvisi con l'abitazione e tutti gl'istrumenti e le sementi necessari per la produzione, e mantenersi durante un anno, fino alla vendita dei prodotti della sua prima raccolta. Ciò posto, è evidente che quanto maggiore sarà codesto capitale richiesto, meno sarà il numero di Europei che si troveranno nella possibilità di emigrare verso il nostro paese.

Quanto alla terra, è noto che la maggior parte dei campi fiscali, ai quali si riferisce la legge vigente, si presta soltanto per la popolazione dedita alla pastorizia. Nel territorio di Misiones non esiste terra che si possa utilizzare immediatamente per l'agricoltura. Nel Chaco sì: quantunque non siano più di dominio dello Stato i terreni della costa, restano tuttavia, non molto lungi da questa, zone considerevoli che si prestano alla colonizzazione, per la produzione di piante speciali, proprie di quel clima. La coltivazione del cotone, per esempio, che incomincia a svilupparsi, trova lì un terreno favorevole, per conseguire un rendimento sorprendente, dalla preziosa materia prima. Fuori di questo, lo Stato non possiede campi adatti per la colonizzazione, nella migliore zona agricola della Repubblica, che è l'unica suscettibile di ricevere grandi masse di immigranti. Questa è situata fino a 500 chilometri di distanza dai porti di esportazione e 200 chilometri da quelli di cabotaggio.

Le terre più lontane, a malgrado dei bassi prezzi di vendita, non offrirebbero ora alcun'attrattiva per lavori agricoli remunerativi; ed anch'esse saranno popolate, quando, sfruttate le terre più vicine, l'ambiente economico avrà continuato a migliorare.

Il cammino della popolazione e della coltivazione è dai porti verso l'interno, e non viceversa, secondo è stato confermato dalla nostra esperienza.

Convien, poi, moderare per quanto è possibile il rialzo esagerato dei valori di codeste terre, mediante l'acquisto di una parte di esse, per conto dello Stato, con lo scopo di fondare colonie agricole.

Possedendo il Governo dei terreni che possa vendere a prezzi equi, si può neutralizzare l'aumento dei valori cagionato dall'accrescimento della popolazione, producendosi così un livellamento naturale con i prezzi delle proprietà private. Conclusa l'alienazione delle terre che il Governo avrà acquistate, la corrente immigratoria, già ristabilita, sarà assicurata, e i valori potranno mantenersi in condizioni ragionevoli, mercè la libera concorrenza dell'interesse dei proprietari e degli agricoltori.

L'acquisto di terre potrà farsi, direttamente o per espropriazione, ai prezzi correnti e su proposta di una commissione di alti funzionari, come i presidenti del *Banco de la Nación*, del *Banco Hipotecario*, del *Crédito público* e del capo della Divisione Terre e Colonie, i quali offrirebbero, nelle compere, sufficiente garanzia di economia e buon'amministrazione.

Per l'acquisto delle terre, si fa il progetto di un'emissione di 50 milioni di fondi pubblici, in titoli al 6 per cento di interesse e 1 per cento di ammortamento all'anno, il cui servizio dovrà essere fatto, in gran parte col prodotto annuale delle terre fiscali possedute dallo Stato, e in parte con le quote provenienti dalla vendita dei lotti delle terre che si acquisterebbero.

Queste terre, una volta constatata la loro attitudine per l'agricoltura, saranno vendute in lotti non minori di 25 ettari, nè maggiori di 100, nel termine di 12 anni, con il 7 per cento di interesse e il 5 per cento di ammortamento all'anno.

Con questo progetto si conseguirà anche la suddivisione dei latifondi, aumentando considerevolmente il numero dei piccoli proprietari, che devono essere la base del benessere e della prosperità della Nazione.

Acquistando terreni, a queste condizioni, per 1000 leghe quadrate e vendendone solo la terza parte al prezzo di costo, il tesoro, che disporrebbe anche del prodotto delle terre fiscali, avrebbe quanto basta per emettere i 50 milioni di fondi pubblici.

La collocazione di tutte le terre, sulla base di 20 *pesos* l'ettaro, nella compra e nella vendita, lascerebbe un sopravanzo considerevole di 4 milioni di *pesos* all'anno, che servirebbe per pagare biglietti gratuiti, o per anticipazioni ai primi coloni della decima parte dei lotti di ciascuna colonia. Queste anticipazioni servirebbero per l'installazione, e a tal fine si propone un massimo di 1000 *pesos nacionales* per ogni lotto. Così i primi coloni, mercede questo privilegio, serviranno di richiamo e di avviamento a coloro che attenderanno successivamente a lavorare nei lotti rimanenti.

Questi vantaggi non hanno per iscopo la soppressione dell'iniziativa privata, ma, al contrario, l'avvivamento di essa, perchè è quella che deve principalmente operare sulla quasi totalità delle terre atte alla colonizzazione.

Così, i proprietari privati sono indotti a dividere i loro campi, vendendoli a un prezzo che non superi più del 20 per cento il valore anteriore alla suddivisione, con un interesse dell'8 per cento sulle dilazioni che accorderanno, e anche del 10 per cento sulle anticipazioni in denaro o in natura che faranno ai coloni. Lo Stato promuoverà questa suddivisione, facendola per conto suo, determinando la condizione del terreno e fondando, in ogni colonia, un podere modello, scuola di operai e vivaio di alberi, in un'area, che sarà pagata al proprietario, secondo il prezzo corrente. Si propone anche di esonerare questo, per cinque anni, a partire dalla fondazione di ciascuna colonia, da ogni imposta fondiaria e di bollo (*sellos*), come pure da tasse di patenti per mulini, panetterie, latterie, macellerie, distillerie, depositi, magazzini o *silos* per cereali o foraggi, case di commercio che si occupino della vendita di articoli di prima necessità per l'agricoltore, e di macchine e strumenti agricoli.

Ai proprietari si accorda pure il diritto di ottenere dal *Banco de la Nación*, su loro garanzia e con un ammortamento massimo annuale del 20 per cento, l'importo dei biglietti di viaggio, relativi ad ogni lotto che si colonizzi, coll'obbligo, negli agricoltori, di apporre, al loro arrivo, la propria firma sui documenti relativi. Parimente si dispone che, per facilitare il compito dei coloni, la Banca ipotecaria accordi, liberi da spese di bollo (*sellos*), di scrittura o altre tasse, i crediti che gli agricoltori solleciteranno, fino alla metà del valore dei lotti e delle relative colonie (*poblaciones inmuebles*), e per un tempo non superiore a quindici anni. Il prestito deve concedersi a misura che se ne giustifichi il bisogno. In armonia con un progetto già rimesso alla S. V., si accorda ai colonizzatori un premio di dieci *pesos* oro, per ogni famiglia di agricoltori, che abbia coltivato il suo lotto, piantando cento alberi forestali, e che possenga il titolo di proprietà, con un anno almeno di residenza nella colonia.

Inoltre, il Governo farà in modo che ribassino le tariffe ferroviarie e procurerà di mettersi d'accordo con le compagnie di navigazione, affinché facilitino i viaggi, con la riduzione dei noli attuali. Con lo stesso fine, si stabilisce che le banche agricole e le società operaie cooperative di credito, di assicurazione o di consumo siano esenti da ogni imposta nazionale, provinciale o municipale, e che il *Banco de la Nación*, in conformità del suo statuto, risconti gli effetti già scontati dalle dette istituzioni.

Non sfuggirà alla S. V. che le misure progettate possono contribuire efficacemente a ristabilire e ad aumentare la corrente immigratoria, su basi solide e durature, nel medesimo tempo che influiranno a migliorare le condizioni degli operai, in generale, e a diminuire o sopprimere, contemporaneamente, i conflitti possibili tra essi e i loro padroni.

Se riusciremo a ristabilire l'immigrazione, aumenteremo considerevolmente la ricchezza sociale e la rendita necessaria per rispondere più ampiamente alle esigenze dell'amministrazione, in tutti i suoi rami.

Mi permetto, nello stesso tempo, di richiamare vivamente l'attenzione della S. V. sul progetto che qui unisco.

Dio conservi V. S.

Buenos Aires, 16 agosto 1903.

ROCA.

VINCISLAO ESCALANTE.

B) Progetto di legge.

Art. 1. — Il Potere esecutivo è autorizzato a fondare colonie agricole o miste in terre atte alla produzione di cereali e foraggi, che non distino più di 500 chilometri da porti di esportazione, o 200 chilometri da porti di cabotaggio.

Art. 2. — Le dette colonie saranno fondate in terre acquistate dal Governo, direttamente o per espropriazione, o nelle terre che gli stessi privati detengono con tale scopo, secondo le condizioni fissate dalla presente legge.

Art. 3. — Saranno dichiarate atte alla cultura dei cereali le dette terre, e di pubblica utilità la loro espropriazione, fino al massimo di 2000 leghe quadrate.

L'espropriazione avrà luogo a norma degli articoli di legge.

Art. 4. — L'autorizzazione per l'acquisto delle terre da parte del Governo durerà per 5 anni, a cominciare dalla promulgazione della presente legge, e l'acquisto si farà, previo lo studio delle attitudini di dette terre, a prezzi che non siano superiori ai correnti, secondo le proposte che formulerà la commissione istituita dall'articolo seguente.

Art. 5. — Una commissione, composta del capo della Divisione Terre e Colonie, e dei presidenti della Banca Nazionale, della Banca Ipotecaria e del Credito Pubblico, sarà incaricata di procedere all'acquisto delle terre convenienti, e di proporre la loro espropriazione, ai prezzi che essa fisserà, con l'approvazione del Potere esecutivo, entro il limite massimo di cui all'articolo 19.

Art. 6. — I proprietari privati che volessero godere dei privilegi della presente legge, coll'obbligarsi a colonizzare i loro campi vendendoli in lotti, lo manifesteranno alla commissione medesima, fissando, secondo i casi, il prezzo e le altre condizioni per la vendita e le anticipazioni. La commissione informerà il Potere esecutivo sopra la sua approvazione o il suo rifiuto.

Il prezzo dei terreni suddivisi non potrà superare del 25 per cento il loro valore anteriore alla suddivisione, con l'interesse dell'8 per cento di più per le quote a scadenza; nè le anticipazioni in danaro o in natura, per facilitare il compito dei coloni, potranno farsi ad un interesse maggiore del 10 per cento all'anno.

I Governi delle province potranno offrire terre da colonizzare alle medesime condizioni dei proprietari privati.

Art. 7. — Il Potere esecutivo potrà autorizzare il prolungamento delle

linee ferroviarie esistenti, fino ai terreni delle nuove colonie, sempre quando le imprese offrano di ridurre immediatamente di circa il 30 per cento il prezzo di trasporto dei cereali, foraggi, fili di ferro, legnami, del ferro galvanizzato, degli strumenti e delle macchine per produzione agricola e per latterie, della farina, del cacio, della crema e del burro, e di fare ulteriori ribassi del 5 per cento per ciascuno dei quattro anni seguenti, tanto da raggiungere il 50 per cento di ribasso nel detto trasporto. Le tariffe non potranno essere elevate in alcun modo, senza la previa approvazione del Potere esecutivo.

Se le compagnie ferroviarie non accettassero queste condizioni, il Potere esecutivo è autorizzato a studiare e promuovere la costruzione di nuove linee, da affidare ad altre compagnie che accettino le dette condizioni e il suo intervento nella fissazione delle tariffe; e il Ministero dei lavori pubblici deve, a questo scopo, studiare una nuova rete ferroviaria, con tutti quei particolari di costruzione che agevolino il maggior buon mercato dei trasporti.

Art. 8. — Le terre destinate alle colonie, siano private, siano governative, saranno studiate nelle loro condizioni agricole e nella classe delle loro acque, e divise in lotti che non siano inferiori a 25 ettari, nè superiori a 100, dal Dipartimento di agricoltura e a spese del Governo.

Art. 9. — La suddivisione di dette colonie comprenderà anche i centri urbani e i terreni che dovranno cedere i proprietari per edifici pubblici, piazze, strade urbane e rurali, in conformità dei piani tracciati dalla Divisione Terre e Colonie e approvati dal Potere esecutivo, su proposta della commissione. In ogni colonia si impianterà un podere modello, con vivaio di alberi e scuola di apprendisti (*peones*), a spese del Governo, in un'area minima di 100 ettari, il cui prezzo, senz'altre spese, sarà pagato dal Potere esecutivo.

Le vie di ciascuna colonia saranno conservate in buono stato dai confinanti e frontisti.

Art. 10. — Il Potere esecutivo provvederà ai bisogni dell'amministrazione e dell'educazione delle colonie, nei diversi dipartimenti.

Art. 11. — I privati che fonderanno colonie, in conformità della presente legge, dovranno mantenervi coloni agricoltori e coltivare, almeno per la metà, la quinta parte dei lotti per ognuno dei cinque anni, a partire dall'approvazione dei piani rispettivi. Coloro che non adempiranno a questa condizione e alle altre del compromesso, dovranno indennizzare l'importo così delle spese di esame e divisione delle loro terre, come delle esenzioni di imposte, delle franchigie e dei premi che avessero ottenuto.

In questo caso, sussisteranno le franchigie per i coloni che si fos-

sero stabiliti nel campo, e i compromessi dei proprietari a favore dei medesimi.

Art. 12. -- Le liti che sorgeranno tra i coloni e i proprietari della terra o coloro che hanno anticipato il danaro o i prodotti, saranno risolte sommariamente da periti.

Art. 13. — I campi destinati alla colonizzazione, nel loro insieme e nei loro lotti rispettivi, sono esenti da ogni contribuzione territoriale e tassa di bollo, come pure da tasse di patenti per molini, panetterie, distillerie, macellerie, depositi, magazzini o *silos* per cereali o foraggi, e case di commercio che si occupino esclusivamente della vendita di articoli di prima necessità per l'agricoltore e di macchine e strumenti agricoli: tutto per lo spazio di cinque anni, a partire dalla fondazione della colonia.

Art. 14. — Le banche agricole e le società cooperative di credito, di assicurazione o di consumo, fra gli agricoltori, saranno esenti da ogni imposta nazionale, provinciale o comunale.

La Banca Nazionale risconterà i titoli di dette banche.

Art. 15. — I proprietari privati di colonie avranno diritto di ottenere dalla Banca Nazionale, con la loro garanzia, sempre che questa la giudichi sufficiente, e con un ammortamento massimo del 20 per cento annuo, l'importo dei biglietti di viaggio (*pasajes de llamada*), relativi ad ogni lotto che si colonizzi, con l'obbligo negli agricoltori di aggiungere, al loro arrivo, la propria firma ai documenti rispettivi.

Art. 16. — Per facilitare il proprio compito ai coloni, la Banca Ipotecaria Nazionale accorderà in cedole, libere da spese di bollo, di scrittura e altre tasse, i crediti che i proprietari solleciteranno, sino alla metà del valore dei loro lotti e delle rispettive colonie, e per uno spazio di tempo non superiore ai 15 anni. L'importo del prestito si pagherà, a misura che si giustifichi il suo impiego nel favorire l'opera dei coloni, secondo i certificati della Divisione Terre e Colonie.

Art. 17. — Oltre alle franchige stabilite da questa legge, si accorderà ai colonizzatori un premio di 10 *pesos* oro, per ogni famiglia di agricoltori che abbia coltivato il suo lotto e piantato 100 alberi forestali, e che possieda il titolo di proprietà e conti un anno, almeno, di residenza nella colonia.

Art. 18. — È autorizzato il Potere esecutivo a mettersi di accordo con le compagnie di navigazione, affinché si facilitino i viaggi, con la riduzione dei noli attuali.

Art. 19. — Il Potere esecutivo è autorizzato ad emettere titoli pubblici interni, all'interesse del 6 per cento, pagabile trimestralmente e coll'1 per cento di ammortamento cumulativo. I titoli da emettersi saranno assegnati per licitazione, se il corso è sotto la pari, e per sorteggio, se è sopra la

pari, fino alla somma di 50 milioni netti (50,000,000) di *pesos* moneta nazionale, destinati alla compera delle terre e ad altre spese a cui si vada incontro per la presente legge. Potranno anche impiegarsi in anticipazioni di materiale da costruzione, animali ed attrezzi di lavoro e sementi ai primi coloni che occupino il 10 per cento dei lotti e per un valore non superiore a mille *pesos* nazionali per lotto. Detti titoli potranno darsi direttamente in pagamento delle dette terre, e vendersi alle condizioni che si stabiliranno di accordo con i Dipartimenti delle finanze e dell'agricoltura.

Art. 20. — Il Potere esecutivo non potrà alienare le terre ad un prezzo minore del costo, con interessi e spese corrispondenti, e ad una scadenza tale che non esiga più del 7 per cento di interessi annui e 5 per cento di ammortamento cumulativo annuo. Gli avanzi potranno servire ad ammortizzazioni straordinarie dei titoli creati con l'articolo 19.

Art. 21. — Sarà impiegato, per il servizio di detti titoli, il prodotto delle terre pubbliche esistenti e di quelle che si acquisteranno in forza della presente legge; e l'emissione, di cui all'articolo 19, non potrà eccedere la somma di prestito corrispondente al servizio di interessi e di ammortamento che potrà essere fatto con detto prodotto. Se risultasse qualche deficit imprevisto, sarà coperto con le rendite generali.

Art. 22. — Il Potere esecutivo dovrà rendere conto, ogni anno, al Congresso, di tutte le compere ed operazioni che abbia fatte in adempimento alla presente legge.

Art. 23. — Si comunichi al Potere esecutivo.
